

Publicato il 13/07/2020

N. 04711/2020 REG.PROV.CAU.

N. 05200/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 5200 del 2020, proposto da Pagliani Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bifulco, Carlo Contaldi La Grotteria, Paolo Pittori, Michela Urbani, Cristiana Lauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;

***contro***

Inail - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Sul Lavoro non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, del provvedimento prot. n. U.INAIL.72000.22.6.2020.0019488 del 22.6.2020, con il quale viene rigettata la richiesta di validazione straordinaria in deroga alla***

***normativa vigente presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 15, co. 3, del d.l. 18/2020, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente e/o consequenziale a quello impugnato.***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

rilevato che il motivo di censura del provvedimento impugnato per violazione dell'art.10 bis della legge n.241/90, pur nella cognizione limitata pertinente all'esame monocratico ex art.56 cpa, astretta alla verifica dell'esistenza dell'irreparabilità del pregiudizio dedotto, non appare prima facie manifestamente infondato, non essendo infatti il provvedimento di diniego stato preceduto dalla rituale comunicazione dei motivi ostativi, che si pone come ineliminabile passaggio procedimentale tra la domanda del privato e l'atto di diniego, privato che, negli atti a iniziativa di parte volti alla tutela di interessi pretensivi, dunque confida o nella positiva conclusione del procedimento oppure nella possibilità di replicare alle motivazioni che impediscono la soddisfazione della pretesa, non valendo a ciò la presunta sussunzione nelle ipotesi di cui all'art. 21 octies L. n.241/90, secondo comma seconda parte ( cfr. Tar Veneto,n.747/2013), e non essendo stata, nella specie, invocata da parte dell'amministrazione quella ragione d'urgenza in astratto predicabile nell'emergenza epidemica in atto che avrebbe potuto giustificare la diretta e immediata adozione del provvedimento sfavorevole;

che conseguentemente deve essere ordinato il riesame della domanda, in ciò configurandosi l'eliminazione del pregiudizio, previa adozione di idonea e motivata comunicazione dei motivi ostativi;

P.Q.M.

Accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 settembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 luglio 2020.

**Il Presidente**  
**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO